



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Codice ente: 11503
DELIBERAZIONE N° 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 11/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **undici** del mese di **Marzo** alle ore **08:45**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza e viene trasmessa in streaming sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Marnate.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DONATI GEMMA GIUSEPPINA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LUPPI LUIGI	X	
LIGUORI SARA	X	
CISARI ERIKA	X	
GUZZETTI GIANLUIGI	X	
POLATO OLINDO	X	
GALLAZZI MATTEO	X	
POZZOLI ROBERTO	X	
ELZI SILVIA		X
BERTAZZO MORENO	X	
MORANDI FERNANDO	X	

TOTALE PRESENTI: **12**

TOTALE ASSENTI: **1**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 del 11/03/2023

Proposta n.4 del SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.06.2021 è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari), da assoggettare a modifica con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nella medesima seduta di approvazione del presente atto;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2022 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2022;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2022, è stata approvata la presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022/2025 (PEF 2022-2025 MTR-2 ARERA), in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ritenuto ripartire i costi totali del Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 in base al metodo normalizzato tra utenze domestiche e non domestiche con la seguente percentuale:

- Domestiche: 71%
- Non domestiche: 29%

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, nr. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*; La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta

municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI, che sono integralmente riportate nei prospetti che seguono:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. occupanti	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
Famiglie con 1 componente	0,50181	68,31000
Famiglie con 2 componenti	0,58963	116,13000
Famiglie con 3 componenti	0,65863	136,62000
Famiglie con 4 componenti	0,71508	170,77000
Famiglie con 5 componenti	0,77154	198,10000
Famiglie con 6 componenti	0,81545	232,25000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo attività	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa finale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42049	0,69977	1,12026
2	Cinematografi e teatri	0,15768	0,21868	0,37636
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,84098	1,13713	1,97811
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,38762	1,89289	3,28051
5	Stabilimenti balneari	0,60971	0,82048	1,43019
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,68330	0,76275	1,44605
7	Alberghi con ristorante	1,60838	2,19554	3,80392
8	Alberghi senza ristorante	1,10379	1,50451	2,60830
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,25096	1,70045	2,95141
10	Ospedali	1,30352	1,77043	3,07395
11	Agenzie e uffici	1,75555	2,34424	4,09979
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,96713	1,32082	2,28795
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,54530	2,10457	3,64987
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,59786	2,18154	3,77940

15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86200	1,17737	2,03937
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,69247	2,30226	3,99473
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,99733	1,22460	3,22193
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,20891	1,65322	2,86213
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15635	1,56924	2,72559
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,13532	1,55000	2,68532
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,21942	1,65846	2,87788
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	5,25613	9,01308	14,26921
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,73052	6,82279	11,55331
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	5,21408	6,29796	11,51204
25	Generi alimentari (macellerie, pane, pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,99733	3,96597	5,96330
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45987	3,74379	6,20366
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,19956	11,37132	19,57088
28	Ipmercati di genere misti	3,36392	3,50587	6,86979
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	6,38094	7,87245	14,25339
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,77657	2,43171	4,20828

3. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2023 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - riscossione in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 17.07.2023, 16.10.2023 e 16.01.2024, con la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;
 - invio delle comunicazioni di pagamento ai contribuenti in 3 rate con avviso bonario e mod. F24 precompilato;
 - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze,
 - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;

4. di stabilire inoltre che il versamento delle rate potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia, come da comunicazione pervenuta in data 27.02.2023, prot. n. 2283;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 del 11/03/2023

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Dal Zotto che relaziona sulla proposta tariffaria riguardante la Tari per l'anno 2023.

...O M I S S I S...

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Pozzoli, Bertazzo, Morandi, Cisari, Guzzetti) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023", come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Pozzoli, Bertazzo, Morandi, Cisari, Guzzetti) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Avv. Maria Elisabetta Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.